



Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.**5325**.....
(citare nella risposta)

00187 Roma.....**10 LUGLIO 2008**.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio - Circolare n. 125 del
13/06/08 del Ministero Beni Culturali
sull'art. 159.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza
e Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Si informano i Signori in indirizzo, che sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (www.beniculturali.it – Sala stampa – Comunicati stampa – Ricerca – Data iniziale: 13-06-2008), è consultabile la Circolare n. 125 del 13 giugno 2008 (indirizzata alle Direzioni Regionali e Generali e alle Soprintendenze), avente per oggetto “*Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” – Applicazione dell’articolo 159, comma 1”*”.

La formulazione dell'art. 159, concernente la disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica, ha ingenerato dubbi interpretativi da parte delle Regioni e degli Enti delegati all'esercizio della tutela paesaggistica in merito alla data di entrata in vigore della nuova procedura autorizzativa prevista dall'art. 146 del Codice stesso.

Dopo aver premesso che l'interpretazione della norma è difficile e controversa e che pertanto è opportuno un chiarimento legislativo che faccia salvi gli atti adottati "medio tempore", sulla base dei lavori preparatori della Conferenza Unificata, la circolare, conclude che:

- il procedimento autorizzatorio disciplinato dall'art. 146 si applica dal 1° gennaio 2009, ai procedimenti iniziati (mediante la presentazione dell'istanza di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data, non si sono ancora conclusi (mediante rilascio dell'autorizzazione);

- le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti fino alla data del 31 dicembre 2008, sulla base della disciplina del procedimento autorizzatorio contenuta nell'articolo 159, come modificato dal D.Lgs. 157/2006, continuano ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza, la quale può annullare l'autorizzazione entro i sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento corredato dalla documentazione prevista.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, è stato inviato con lettera circolare prot. 2923 del 16/04/08 ed è consultabile sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (www.beniculturali.it – Normativa – "Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" – Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Fausto Savoldi

/AC